

prima, anzi siamo contenti che l'autorità ecclesiastica si sia una volta con energia pronunziata contro quell'indirizzo teologico che ad ogni cattolico attento ispira grandi timori e preoccupazioni per l'avvenire della nostra fede e religione.

Nell'opera di preservare il Cattolicesimo da questo veleno del modernismo, nessun rimedio è eccessivamente severo e rigoroso, purchè sia adatto a raggiungere lo scopo prefisso. Non è vero che « una mano ruvida ha distrutto una vita rigogliosa », invece bisogna dire che il medico ha tagliato una ulcere che aveva intaccato sino all'osso il corpo della Chiesa, prescrivendo pure la medicina destinata a guarire la piaga e ad impedire che il contagio si propaghi.

Non dee, peraltro, far meraviglia che il radicalismo religioso e tutta la teologia liberale e miscredente inorridisca e si spaventi di questa cura, poichè l'Enciclica ha sventato i sogni e le speranze nelle quali già vedeva il Cattolicesimo avviarsi verso le stesse concezioni razionalistiche. Comprendiamo quindi che questa teologia si dimeni e s'infurii, essa n'ha ben d'onde. Noi cattolici invece, esultiamo e ringraziamo Dio il quale, per mezzo di Pio X, ha fatto luce e ha fugato quelle tenebre che già cominciavano ad invadere ed oscurare il popolo cattolico.

APPENDICE.

Il giuramento prescritto ai professori ed agli ufficiali ecclesiastici.

Il Motu proprio *Sacrorum antistitum* del 1° settembre 1910, il quale, in sostanza, ripete ed inculca le disposizioni stabilite dall'Enciclica contro il modernismo e che da noi furono illustrate nei precedenti capitoli, contiene anche qualche nuova disposizione, per esempio, il divieto ai seminaristi della lettura dei giornali e delle riviste; il precetto fatto ai professori dei seminari di presentare ai Vescovi i libri di testo o le tesi che intendono svolgere durante l'anno. La principale di esse, però, è questa che tutti i professori di teologia, oltre l'annua professione di fede, debbono prestare un giuramento, il quale contiene soprattutto una sintesi delle dottrine modernistiche già riprovate nell'Enciclica *Pascendi*.

Tale giuramento deve prestarsi, oltrechè dai professori, anche dagli aspiranti al presbiterato prima dell'ordinazione, dai confessori e predicatori, dai parroci, canonici, beneficiati, dagli impiegati alle Curie ed ai Tribunali vescovili, compresi i Vicari generali, dai quaresimalisti, dagli impiegati delle Congregazioni e dei Tribunali romani, finalmente dai Superiori regolari. Poi si stabilisce che della professione di fede e del giuramento predetti deve conservarsi documento negli archivi delle Curie vescovili e delle romane Congregazioni; chi, poi, ciò che Dio non voglia, avesse osato di violare il giuramento, deve esser immediatamente deferito al Santo Uffizio.

Ecco la formola del giuramento:

IURISIURANDI FORMULA.

« Ego..... firmiter amplector ac recipio omnia et singula, quae ab inerranti Ecclesiae magisterio definita, adserta ac declarata sunt, praesertim ea doctrinae capita, quae huius temporis erroribus directo adversantur. Ac primum quidem Deum, rerum omnium principium et finem, naturali rationis lumine per ea quae facta sunt, hoc est per *visibilia* creationis opera, tamquam causam per effectus, certo cognosci, adeoque demonstrari etiam posse profiteor. Secundo, externa revelationis argumenta, hoc est facta divina, in primisque miracula et prophetias admitto et agnosco tamquam signa certissima divinitus ortae christianae Religionis, eademque teneo aetatum omnium atque hominum, etiam huius temporis, intelligentiae esse maxime accommodata. Tertio: Firma pariter fide credo, Ecclesiam, verbi revelati custodem et magistram, per ipsum verum atque historicum Christum, quum apud nos degeret, proxime ac directo institutam, eademque super Petrum, apostolicae hierarchiae principem, eiusque in aevum successores aedificatam. Quarto: Fidei doctrinam ab Apostolis per orthodoxos Patres eodem sensu eademque semper sententia ad nos usque transmissam, sincere recipio; ideoque prorsus reiicio haereticum commentum evolutionis dogmatum, ab uno in alium sensum transeuntium, diversum ab eo, quem prius habuit Ecclesia; pariterque damno errorem omnem, quo, divino deposito, Christi Sponsae tradito ab Eaque fideliter custodiendo, sufficitur philosophicum inventum, vel creatio humanae conscientiae, hominum conatu sensim efformatae et in posterum indefinito progressu perficiendae. Quinto: certissime teneo ac sincere profiteor, Fidem non esse caecum sensum reli-

gionis e latebris *subconscientiae* erumpentem, sub pressione cordis et inflexionis voluntatis moraliter informatae, sed verum assensum intellectus veritati extrinsecus acceptae ex auditu, quo nempe, quae a Deo personali, creatore ac domino nostro dicta, testata et revelata sunt, vera esse credimus, propter Dei auctoritatem summe veracis.

« Me etiam, qua par est, reverentia, subiicio totoque animo adhaereo damnationibus, declarationibus, praescriptis omnibus, quae in Encyclicis litteris *Pascendi* et in Decreto *Lamentabili* continentur, praesertim circa eam quam historiam dogmatum vocant. Idem reprobo errorem affirmantium, propositam ab Ecclesia fidem posse historiae repugnare, et catholica dogmata, quo sensu nunc intelliguntur, cum verioribus christianae religionis originibus componi non posse. Damno quoque ac reiicio eorum sententiam, qui dicunt, christianum hominem eruditorem induere personam duplicem, aliam credentis, aliam historici, quasi liceret historico ea retinere quae credentis fidei contradicant, aut praemissas adstruere, ex quibus consequatur dogmata esse aut falsa aut dubia, modo haec directe non denegentur. Reprobo pariter eam Scripturae Sanctae dilucidandae atque interpretandae rationem, quae, Ecclesiae traditione, analogia Fidei, et Apostolicae Sedis normis posthabitis, *rationalistarum* commentis inhaeret, et critice textus velut unicam supremamque regulam, haud minus licenter quam temere amplectitur. Sententiam praeterea illorum reiicio qui tenent, doctori disciplinae historicae theologicae tradendae, aut iis de rebus scribenti seponendam prius esse opinionem ante conceptam sive de supernaturali origine catholicae traditionis, sive de promissa divinitus ope ad perennem conservationem uniuscuiusque revelati veri; deinde scripta Patrum singulorum interpretanda solis

scientiae principiis, sacra qualibet auctoritate seclusa, eaque iudicii libertate, qua profana quaevis monumenta solent investigari. In universum denique me alienissimum ab errore profiteor, quo *modernistae* tenent in sacra traditione nihil inesse divini; aut, quod longe deterius, pantheistico sensu illud admittunt; ita ut nihil iam restet nisi nudum factum et simplex, communibus historiae factis aequandum; hominum nempe sua industria, solertia, ingenio scholam a Christo eiusque apostolis inchoatam per subsequentes aetates continuantium. Proinde fidem Patrum firmissime retineo et ad extremum vitae spiritum retinebo, de charismate *veritatis certo*, quod est, fuit eritque semper in *episcopatus ab Apostolis successione*;¹ non ut id teneatur quod melius et aptius videri possit secundum suam cuiusque aetatis culturam, sed ut *nunquam aliter credatur, nunquam aliter* intelligatur absoluta et immutabilis veritas ab initio per Apostolos praedicata.²

« Haec omnia spondeo me fideliter, integre sincereque servaturum et inviolabiliter custoditurum, nusquam ab iis sive in docendo sive quomodolibet verbis scriptisque deflectendo. Sic spondeo, sic iuro, sic me Deus, etc. ».

Con questo giuramento, la Chiesa vuole garantirsi circa la retta dottrina di coloro i quali, sia nel confessionale, sia sul pergamo, sia sulle cattedre esercitano l'ufficio di dottori del popolo. Il giuramento, invero, non è un mezzo assolutamente sicuro per accertare l'ortodossia di chi giura, ma non si può supporre che un sacerdote sia capace di commettere uno spergiuro.³

¹ IREN., 4, c. 26.

² Praescr., c. 28.

³ Chi l'avrebbe creduto? In Francia, un mese dopo la pubblicazione del *Motu proprio* fu diretta ad alcuni Vescovi

Quantunque le disposizioni, sia dell'Enciclica *Pascendi* sia del « *Motu proprio* » *Sacrorum Antistitum*, abbiano valore per tutta la Chiesa, l'una o l'altra di queste misure disciplinari, che abbiano carattere particolare e come tali siano espressamente designate applicabili a certe categorie di soggetti, possono non avere questo carattere di obbligazione generale. Abbiamo già visto di sopra, parlando di alcune disposizioni contro il pericolo del modernismo relative agli studenti di teologia ed all'infiltramento del medesimo nelle scuole ecclesiastiche, che nei due documenti pontifici si parla sempre e solamente di seminari, seminaristi, di istituti vescovili o religiosi, e che quindi sono esenti le facoltà teologiche, i cosiddetti Licei ed altri simili istituti, incastrati nell'organismo di una università governativa, o che costituiscano un istituto governativo, quantunque avente uno scopo ecclesiastico e, riguardo alla dottrina, soggetti alla giurisdizione dell'Ordinario del luogo. Se il Papa avesse voluto comprendere anche quelli nella sua legge, lo avrebbe dovuto dire espressamente nella sua legge.

Riguardo però alla *professio fidei* ed al giuramento suddetto, la cosa è, a mio avviso, alquanto differente. La professione di fede è un affare del tutto *interno* della Chiesa ed in pari tempo un affare *personale* di chi la fa. Ciascun professore di teologia, anche nelle università dello Stato, l'ha

una circolare infame, i cui autori anonimi avvisavano i Vescovi che essi e numerosi ecclesiastici avevano deciso di prestare il giuramento prescritto, protestando però che quest'atto non cangiava in nulla le loro idee e che non obbligava la loro coscienza; che, riservando la piena adesione della loro anima alle cose essenziali della Fede, riguardo al resto si rinchiodavano in un « rispettoso silenzio » di gianse-niana memoria. Cfr. Mons. LAURANS, Vescovo di Cahors, *Une épisode moderniste; protestation et parjure* (fasc. 5° dei *Cahiers contemporains*), Roma, 1910.

fatta dinanzi al Vescovo onde ottenere la missione canonica. Se la medesima professione è stata ampliata dal « Motu proprio », che vi aggiunge anche la riprovazione del modernismo e dispone che bisogna ripeterla ogni anno, ciò non costituisce una modificazione sostanziale; sempre i cattolici, che abbiano una qualche veste ecclesiastica, hanno l'obbligo di riprovare gli errori; ed ugualmente è obbligo della Chiesa di stabilire in quali occasioni creda necessario od utile di esigere che ciò si faccia. Nel nostro caso non può nemmeno parlarsi di una speciale diffidenza verso le facoltà di teologia o verso i professori in esse insegnanti, dovendosi prestare il giuramento non solo dai professori, ma ancora da tutti gli ecclesiastici esercitanti il ministero. La circostanza sola che coloro, i quali si rifiutassero di prestare il giuramento debbono deferirsi al S. Ufficio, dimostra che si tratta d'una misura concernente la fede. È vero che i professori nelle Università, se si rifiutassero di prestare il giuramento, non possono esser rimossi dalla cattedra senza il concorso dello Stato: il Vescovo può nondimeno sottrarre loro la missione canonica, e proibire agli studenti di teologia di frequentare le loro lezioni. È dunque falso il dire che la Chiesa sarebbe impotente contro i professori delle Università governative, se ad essi non si applicassero tutte le disposizioni dell'Enciclica e del Motu proprio. Nel nostro caso, dunque, trattasi di una professione di fede generale e d'una speciale contro il modernismo; perciò *tutti* i professori di teologia sono obbligati a farla. Riguardo però alle altre misure *esterne* disposte contro il modernismo, esse vanno applicate solo a quelle persone che sono espressamente nominate nella legge. La legge però parla sempre di *catholica instituta, catholicae universitates*, e le misure ordinate (visita delle lezioni, presentazione del testo delle lezioni,

rimozione dei professori, ecc.), hanno di mira quegli istituti che sono *immediatamente* soggetti ai Vescovi. Queste misure, del resto, non si potrebbero mettere in esecuzione relativamente ai professori delle facoltà teologiche in Germania ed in Austria senza suscitare conflitti con il potere civile. Perciò anche la dichiarazione della S. Congregazione Concistoriale del 25 settembre 1910, non parla che di *doctores in seminariis*. Questo è pure il parere di non pochi Vescovi, come so di sicura fonte. In Germania ed in Austria si è convinti che, qualora quelle altre misure si applicassero alle facoltà teologiche, vi terrebbero dietro varie gravissime conseguenze: le facoltà teologiche verrebbero soppresse nelle Università: ciò che da gran tempo è desiderio di molti; molti giovani abbandonerebbero lo studio della teologia, e pochi più vi si dedicherebbero; la scienza teologica ed i professori di teologia cadrebbero in discredito; l'attività scientifica letteraria verrebbe paralizzata e fra i cattolici dotti si spargerebbe lo scoraggiamento.

Precisamente questi timori hanno gettato fra i professori una non piccola inquietezza; ma, bisogna ripeterlo, tale inquietezza è infondata, perchè quelle istituzioni non cadono nè sotto le disposizioni disciplinari dell'Enciclica nè del « Motu proprio ».

Riguardo però al *giuramento*, esso è diretto contro il modernismo, cioè contro una *eresia*; riguarda, dunque, una cosa affatto interna della Chiesa. Esso è prescritto, come fu detto, non solo per i professori, ma anche per chiunque esercita un ministero o un ufficio ecclesiastico. Non si vede perciò, perchè si debba fare una eccezione per una classe dei professori. Nessuno, per certo, può trovare difficoltà a sottoscrivere le proposizioni *dommatiche*, e, per quanto io sappia, nessuno finora le ha disapprovate. Alcuni preti però si adombrano al

passo: *Adhaereo toto animo... omnibus praeceptis, quae in Encyclica Pascendi et Decreto Lamentabili continentur.* Ma neppure questo passo contiene una difficoltà per la quale uno possa ragionevolmente prestare il giuramento. Colle dette parole si assicura solamente di sinceramente riconoscere come legittime tutte quelle disposizioni e di sottomettere, senza però che si debba ritenerle *assolutamente* perfette e opportune. Si tratta di disposizioni puramente *disciplinari*, le quali, cambiate le circostanze, possono esser tolte o cessare in altra maniera.¹

Da molte parti, sia da professori, sia dal clero parrocchiale, mi sono state fatte domande e proposti casi di coscienza: se possano e debbano prestare il giuramento. A tutti ho risposto: il giuramento *deve* prestarsi da tutte le categorie di ecclesiastici nominate nel « Motu proprio ». Esso *può* esser pronunziato

¹ A questo proposito ci piace di inserire quanto stampò l'*Osservatore Romano* in data 14 febbraio u. s.:

« L'Eño Sig. Cardinale Giorgio Kopp, Vescovo di Breslavia, avendo indirizzato al Santo Padre una lettera, colla quale Gli partecipava una dichiarazione emessa dai Professori della Facoltà teologica di quella città, intorno alla prestazione del giuramento contro il modernismo, ha ricevuto dall'Eño Sig. Cardinale Merry del Val, Segretario di Stato di Sua Santità, la risposta seguente:

« Litteras Eminentiae Tuae die vi huius mensis datas Beatissimus Pater ea, qua par erat, consideratione perlegit. Afferebas siquidem decuriam doctorum sacris disciplinis tradendis in Athenaeo civili Vratislaviensi uno animo professam esse « iuramentum contra Modernistas nihil continere « quod veterem a se semper observatam fidei regulam mutare « posset vel illam excedere, neque novam imponere obligationem, neque fidelitati erga auctoritatem civilem opponere, « neque progressionem studiorum cohibere », et a Te petiisse ut hoc devotionis suae testimonium Summo Pontifici offerres.

« Tales igitur sensus Sanctitas Sua paterna benevolentia excipiens, quamquam facere non potest ut non valde gau-

con intima convinzione da chiunque sia ancora cattolico credente. Chi però abbia perduta la ferma fede, chi è infetto di modernismo, non ha altra scelta che quella di ricusare il giuramento e abbandonare la Chiesa. La Chiesa non vuole espellere nessuno dal suo grembo, ma non può tollerare che vi resti chi segue il modernismo ereticale. Bisogna che si faccia una divisione degli spiriti. Possa Pio X raggiungere questo scopo.

deat, si iusiurandum ab omnibus sacri ordinis viris ubique gentium detur, nihilominus haud reprehendendos esse censet illos ex Vratislaviensis Athenaei sacerdotibus, qui, doctorum tantum munus gerentes, ab eo forte abstineant. Utuntur enim ab ipso Beatissimo Patre prodita benigna legis interpretatione, ac ideo veluti iure suo; neque prae se ferunt hac se uti licentia libenter, neque iudiciis hominum misere servire se ostendunt, cum potius amplissima professione suam hac de re rectam sententiam patefecerint, nullusque eorum, teste Eminentia Tua, si iurisiurandi gratiam Summus Ecclesiae Pastor eis non fecisset, cunctatus esset pontificiis mandatis virili animo obtemperare, quae quidem eximia fidei ac cum Sede Apostolica coniunctionis significatio Sanctitati Suae iucunda accidit, nec dubitat Beatissimus Pater spectatam doctorum illorum fidem nullo tempore defuturam.

« Dum haec Tibi nuntio, etc.

« Romae die x februarii 1911.

« R. Card. MERRY DEL VAL ».